

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 399

Vol. 1983/0149

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 399 def.

Bruxelles, 28 giugno 1983



Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un
contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese
le "peci resinose") della sottovoce 38.08 A della tariffa
doganale comune
(1984)

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

COM(83) 399 def.

R E L A Z I O N E

1. La presente nota intende presentare al Consiglio un progetto di regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo in esenzione dai dazi doganali per le colofonie della sottovoce 38.08 A della TDC, per il 1984.

2. La situazione è stata esaminata nel corso di un riunione del gruppo "Economia tariffaria", svoltasi il 20 aprile 1983.

In detta riunione, tutti gli Stati membri hanno espresso un parere favorevole all'apertura per il 1984 di un contingente tariffario il cui volume sarebbe allo stesso livello del 1983, cioè di 12.000 tonnellate, allo scopo di non pregiudicare l'equilibrio del mercato di tale prodotto e per garantire lo smercio della produzione comunitaria nonché l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici a condizioni favorevoli.

3. La ripartizione di tale contingente fra gli Stati membri, proposta dalla Commissione, è stata effettuata su base delle anteriorità di importazioni degli ultimi 3 anni e delle previsioni fatte dagli Stati membri per il 1984 ; per salvaguardare il carattere comunitario del contingente è stata attribuita una quota all'Irlanda che non aveva precedenti in materia.

Le importazioni provenienti dai paesi terzi non preferenziali hanno raggiunto nel 1980, 1981 e 1982 i seguenti livelli :

Stato membro	1980		1981		1982	
	in t	in %	in t	in %	in t	in %
Benelux	3.370	15,93	3.749	31,69	1.120	16,82
Danimarca	48	0,23	77	0,65	213	3,20
Germania	5.527	26,12	2.594	21,93	3.105	46,62
Grecia	29	0,13	0	0	0	0
Francia	6.410	30,29	3.062	25,88	213	3,20
Irlanda	0	0	0	0	0	0
Italia	1.486	7,02	204	1,73	120	1,80
Regno Unito	4.291	20,28	2.144	18,12	1.889	28,36

D'altra parte, tenendo conto del volume relativamente elevato del contingente tariffario proposto, rispetto alle esigenze di importazioni della Comunità in provenienza da paesi terzi non preferenziali, ed all'uso incompleto dei contingenti aperti nel 1981 e 1982, la Commissione propone di dividere il volume di 12.000 t in due parti, assegnando 1.000 tonnellate alla riserva comunitaria per coprire il fabbisogno eventuale degli Stati membri che avessero terminato la quota iniziale e nella quale sarebbero versate le rimanenze delle quote che risultassero troppo elevate.

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le «peci resinose») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di colofonie della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune, nella Comunità, è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che è quindi opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero per le colofonie nei limiti di un volume adeguato; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto e per assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e della sicurezza soddisfacente dell'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario a 12 000 tonnellate;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettare la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi non preferenziali durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che, in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione in provenienza da questi paesi negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1980, 1981 e 1982 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità, le percentuali indicate nella seguente tabella:

Stato membro	1980		1981		1982	
	in t	in %	in t	in %	in t	in %
Benelux	3.370	15,93	3.749	31,69	1.120	16,82
Danimarca	48	0,23	77	0,65	213	3,20
Germania	5.527	26,12	2.594	21,93	3.105	46,62
Grecia	29	0,13	0	0	0	0
Francia	6.410	30,29	3.062	25,88	213	3,20
Irlanda	0	0	0	0	0	0
Italia	1.486	7,02	204	1,73	120	1,80
Regno Unito	4.291	20,28	2.144	18,12	1.889	28,36

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1984, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue:

Benelux	19,67
Danimarca	1,56

Germania	36,88
Grecia	0,08
Francia	12,98
Irlanda	0,04
Italia	5,04
Regno Unito	23,76

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume contingenziale;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingenziale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984, il dazio della tariffa doganale comune per le colofonie (comprese le «peci resinose») della sottovoce 38.08 A è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 12 000 tonnellate.

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul detto contingente tariffario.

3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario, la Grecia applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia fissate nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 11 000 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1984, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	2.164
Danimarca	180
Germania	4.057
Grecia	9
Francia	1.428
Irlanda	4
Italia	554
Regno Unito	2.614

3. La seconda parte, di 1 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1984, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1984, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1984, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dall'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente